



COMUNE DI PETRITOLI

Provincia di Fermo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-09-20 Numero 19

Oggetto: DISCIPLINA TRIBUTI COMUNALI. TRIBUTO T.A.R.I. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:15, in Petritoli e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica..

Nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Pezzani Luca	P	VITALI PIERLUIGI	P
Sabbatini Gabriele	P	TOMASSINI SILVIO	P
VESPRINI MARCO	P	D'ARIO ANTONIO CARMELO	P
BALDASSARRI ERALDO	P	MARANESI VITTORIO	P
TOMASSINI PIERO	P	SCOCCIA DANIELE	A
SARACONI DINO	P		

Assegnati 10	Presenti n. 10
In carica 11	Assenti n. 1

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Enrico Equizi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Luca Pezzani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

TOMASSINI PIERO
SARACONI DINO
D'ARIO ANTONIO CARMELO

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 06.08.2014 nel quale veniva normata, in apposito capitolo n.3 articoli da 1 a 39 la Tassa Rifiuti – TA.RI.;

Viste le successive modifiche apportate alla disciplina TA.RI. con le seguenti deliberazioni:

a) Consiglio Comunale n.12 del 23.03.2015 con la quale si disponeva quanto segue:

1 - di modificare ed integrare la lettera b), comma 1° - art. 26 del Capitolo 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che tratta in particolare della componente TA.RI., nel modo seguente:

.....omissis.....

B) Utenze che praticano l'autocompostaggio domestico in modo continuativo: riduzione, su richiesta dell'interessato, di €___,___ all'anno, sulla parte variabile della tariffa, per ogni componente il nucleo familiare. La misura annua della detrazione sarà stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale. Allo scopo si specifica quanto segue:

b) 1 – Metodi di compostaggio consentiti

Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa smaltimento rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida e verde dei rifiuti, utilizzando uno dei seguenti strumenti:

- ❖ *compostiera “prefabbricata” di tipo commerciale: contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;*
- ❖ *compostiera artigianale auto costruita “fai da te”: contenitore costruito in maniera*

autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro non dovrà essere facilmente visibile e realizzata secondo le indicazioni impartite dall'ufficio tecnico comunale al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi.

- ❖ *composter in legno, ovvero una cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento.*

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, poggiare su suolo naturale ed avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato in inverno;

Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG è obbligatorio l'uso di compostiere chiuse che devono distare almeno mt. 4 dal confine ed almeno mt. 10,00 dalle abitazioni circostanti.

Il compostier può essere localizzato anche in aree di proprietà comuni ed intercettare il rifiuto di più nuclei familiari (massimo tre), previo accordo scritto da notificare al Comune di tutti i proprietari del terreno.

*La tipologia e le dimensioni del compostier dovranno essere idonee, a seconda del numero dei con feritori; **i compostier dovranno avere una colorazione di tonalità verde scuro, non impattante con l'ambiente circostante.***

Il cittadino può acquistare o costruire il compostier che ritiene più idoneo sia per modello che per dimensioni, in un'ottica di corretta attività di compostaggio domestico.

Le caratteristiche fondamentali che deve possedere il compostier per svolgere correttamente il compostaggio sono:

- *la buona aerazione del materiale, ovvero la compostiera deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;*
- *deve permettere di effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale ed un'agevole rimozione del compost maturo;*
- *deve permettere il controllo del materiale introdotto;*
- *deve assicurare la capacità di mantenimento della "Temperatura di compostaggio".*

b) 2 Materiali che si prestano all'attività di compostaggio.

*I **materiali da compostare** sono "frazione umida e verde", intendendosi per tali materiali organici in genere, quali, a titolo esemplificativo e di uso più comune:*

- ❖ *bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;*
- ❖ *fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;*
- ❖ *pane rafferma o ammuffito;*
- ❖ *fondi di caffè, filtri di tè;*
- ❖ *foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba;*
- ❖ *rametti, trucioli, cortecce e potature;*
- ❖ *pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;*
- ❖ *piccole quantità di cenere di legna;*
- ❖ *gusci d'uova, penne di volatili, capelli;*
- ❖ *avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);*
- ❖ *pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente).*

***Materiali da non compostare:** tutto ciò che non sia contemplato nel precedente elenco, in particolar modo materiali non organici in genere, quali, a titolo esemplificativo e di uso più comune:*

- ❖ *plastica, gomma, materiali sintetici;*
- ❖ *vetro e ceramica;*
- ❖ *riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;*
- ❖ *legno trattato e/o verniciato;*
- ❖ *farmaci;*
- ❖ *pile esauste;*
- ❖ *materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo.*

b) 3 Condizioni generali per accedere alla riduzione per chi pratica l'autocompostaggio:

Chiunque voglia beneficiare della riduzione deve avanzare apposita istanza, con la quale il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al precedente elenco "Materiali che si prestano all'attività di compostaggio".

La riduzione è applicata ai componenti del nucleo familiare del richiedente che si impegna a fare l'autocompostaggio.

La presentazione dell'istanza di riduzione si configura quale autocertificazione del richiedente

che attesta di iniziare la pratica dell'autocompostaggio domestico entro 30 gg. da quando ha presentato l'istanza, con uno dei metodi descritti al precedente punto b.1- Metodi di compostaggio consentiti.

Il compostaggio deve avvenire in modo abituale, continuativo e non occasionale, in luogo ben definito e verificabile e deve comportare la rinuncia al conferimento della parte organica come sopra definita.

Il richiedente si impegna ad effettuare correttamente anche le altre raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, sia in modalità Porta a Porta che presso la Piattaforma Ecologica. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle suddette raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata.

Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della correttezza, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde. Il controllo potrà inoltre verificare il reale rispetto della differenziazione del rifiuto, nonché la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del o dei richiedenti lo sgravio.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, oppure che la raccolta differenziata non venga effettuata per l'intera potenzialità offerta dal servizio pubblico, la riduzione tariffaria sarà revocata. Per ottenere una nuova riduzione tariffaria, l'utente a cui sia stata revocata, dovrà presentare una nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

Il richiedente si impegna a non causare disturbo al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

L'agevolazione è riservata a tutti i cittadini iscritti alla tassa rifiuti che praticino il compostaggio domestico solo relativamente ai rifiuti prodotti dalla propria abitazione e che non abbiano insoluti pregressi in termini di Tassa Rifiuti e/o Tari.

b).4 Modalità di richiesta della riduzione e comunicazione di rinuncia.

L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante modello A), allegato alla presente atto quale parte integrante e sostanziale, dalla persona fisica contribuente TA.RI o da un membro del nucleo familiare, da presentare all'Ufficio Protocollo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto; al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio di ogni anno e resta valida fino a cessazione o revoca. Per il 2015, eccezionalmente, l'istanza potrà essere presentata entro il 30 aprile e sarà valida per l'intero anno.

Il Comune si riserva di effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la veridicità dell'autocertificazione, mediante modello B), allegato alla presente.

Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello C). La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione se l'istanza di cessazione viene presentata nei primi 9 mesi dell'anno solare in corso.

2- Di approvare gli allegati modelli ALL.A, ALL.B., ALLC., che potranno essere utilizzati quale traccia per quanto previsto dalla nuova disciplina come sopra approvata;

b) Consiglio Comunale n.2 del 29.03.2018 con la quale si disponeva quanto segue:

... omissis...

6. di approvare, come proposte dalla Giunta, le seguenti modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa approvato con deliberazione consiliare n.16 del 06.08.2014:

a) Introduzione al capitolo 3 componente TARI titolo IV articolo 26 di apposita riduzione del 20% per i nuclei familiari anagrafici residenti composto da un massimo di **n.2 anziani ultrasettantenni con ISEE non superiore a 11mila euro;**

b) Modifica dell'art.16 comma 3, rettificando **in n.2, anziché 3**, il numero presunto degli occupanti per le utenze occupate da non residenti, residenti iscritti AIRE e a disposizione di soggetti diversi da persone fisiche;

...omissis...

c) Consiglio Comunale n.3 del 20.03.2019 con la quale si disponeva quanto segue:

...omissis...

5. di approvare, come proposte dalla Giunta, le seguenti modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa approvato con deliberazione consiliare n.16 del 06.08.2014 e già modificato con precedente deliberazione di questo Consiglio n.2/2018:

- *Introduzione al capitolo 3 componente TARI titolo IV articolo 26 di apposita riduzione del 30% per i nuclei familiari anagrafici residenti composto da un massimo di **n. 2 anziani ultrasettantenni con ISEE non superiore a 12mila euro, oltre eventuale presenza di persona con disabilità di cui alla L. 104/92, adeguatamente documentata;***

...omissis...

Ritenuto opportuno e necessario adeguare detto regolamento in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui alla L.160/2019;

Verificato che le suddette disposizioni regolamentari sono tuttora compatibili con il nuovo assetto normativo per cui si reputa di poter confermare le stesse come sopra approvate fino a nuova e/o diversa disciplina che l'Ente vorrà attuare;

Vista la deliberazione propria n. 2 del 25.05.2020 con la quale, relativamente al tributo TA.RI. per il corrente anno 2020, si stabiliva quanto segue:

...omissis...

6. di confermare, per quanto in premessa, il piano finanziario per il tributo TA.RI, come già approvato per l'anno 2019, il quale prevede una spesa complessiva annua di € 207.000,00, di cui € 150.985,00 per costi variabili ed € 56.015,00 per costi fissi, in base al quale si elaborano le tariffe per l'anno 2020, **come da prospetto che si allega**, con riserva di procedere a quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa;

7. di dare atto che la quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'Ente per effetto della riduzione della TARI per interventi nel settore sociale ammonta ad € 2.581,52 cui si farà fronte con i fondi del bilancio comunale.

8. *di stabilire, ai fini della riscossione della TA.RI per il corrente esercizio, le seguenti scadenze: 1^ rata entro il 30 settembre 2020 e 2^ rata entro il 30 novembre 2020;*

...omissis...

Considerati altresì:

➤ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

➤ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: "... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di*

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

CONSIDERATO che, oltre a quanto sopra, in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale, tra cui:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola.
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
 - l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse dall'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da

ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRECISATO che:

- sono state necessarie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, che hanno nelle varie fasi:
 - sospeso le attività di impresa ritenute non essenziali o strategiche;
 - sospeso manifestazioni di pubblico interesse quali eventi sportivi e culturali per evitare assembramenti;
- a partire dal 14 aprile 2020 è iniziata una fase di graduale di riapertura delle attività di impresa precedentemente sospese;
- a partire dal 4 maggio è iniziata la cosiddetta "fase 2" di convivenza con il virus, che prevede la riapertura di tutte le attività a condizione dell'adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro in base al Protocollo condiviso di regolamentazione delle stesse fra il Governo e le parti sociali (Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);

ATTESO che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche.

PRESO ATTO che con la citata deliberazione, ARERA, "*ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19*", ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi al periodo di chiusura delle attività stabiliti nei provvedimenti governativi richiamati nel testo della stessa deliberazione.

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della

situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus.

VALUTATO il forte impatto che le restrizioni governative hanno generato al tessuto produttivo del Comune di Petritoli, meritevole pertanto di interventi diretti e immediati da parte dell'Ente nel rispetto delle diverse norme statali che disciplinano la materia.

RAVVISATA la necessità di adottare misure straordinarie ed eccezionali per garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali.

RITENUTO doversi procedere preliminarmente ad una ricognizione delle utenze non domestiche che hanno subito gli effetti delle restrizioni imposte dai Decreti Ministeriali e dalle Leggi Regionali susseguitesi, invitando gli utenti interessati alla presentazione di apposita istanza.

RITENUTO NECESSARIO, al fine della ricognizione di cui trattasi, predisporre apposito modello di istanza rivolta a quei contribuenti che hanno subito la chiusura/sospensione forzata della propria attività valido anche come dichiarazione di richiesta di accesso al beneficio;

RITENUTO OPPORTUNO specificare che dette agevolazioni/riduzioni sono rivolte:

- a) a tutte le utenze non domestiche la cui attività principale è riconducibile alla categoria per cui, sulla base dei decreti ministeriali, è stata disposta la sospensione e che non si sia avvalso/a delle deroghe di cui all'art. 1 comma 1 lettere d) e g) del DPCM del 22 marzo 2020;
- b) a tutte le utenze non domestiche che per giustificate motivazioni legate all'emergenza COVID-19 hanno disposto comunque la chiusura per un periodo di almeno 30 giorni.

STABILITO che

- l'istanza di riduzione, debitamente sottoscritta ai sensi ai sensi del d.P.R. 445/2000, deve essere presentata secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Petritoli, con l'indicazione del periodo di effettiva chiusura dei locali;
- in caso di utilizzi promiscui, deve essere dichiarata la superficie dei locali che per le suddette finalità di contenimento del contagio non è stata utilizzata;
- le riduzioni potranno essere estese a periodi successivi a quelli previsti dai predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti di sospensione emanati nell'anno 2020.

VALUTATA LA POSSIBILITÀ, secondo quanto disposto dalla delibera ARERA 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 e relativi allegati di procedere ad una riduzione, nel rispetto del *principio "chi inquina paga"*, pari al 25% della parte variabile della tariffa (Tari) delle utenze non domestiche per tener conto della

minore quantità di rifiuti prodotti in conseguenza della chiusura o sospensione della propria attività

RICHIAMATA la facoltà consentita dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 secondo cui il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni (...). prevede inoltre che, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, dispone la norma, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

DATO ATTO che a seguito della suddetta situazione la Giunta Comunale, con deliberazione n.43 del 17.06.2020, ha stabilito quanto segue:

...omissis...

2. *DI PREVEDERE, in via straordinaria per la corrente annualità, le seguenti agevolazioni TA.RI. a sostegno delle attività produttive assoggettate da provvedimenti governativi a chiusura obbligatoria durante la fase di emergenza COVID-19:*

- Attività economiche che sono state interessate da periodi di chiusura obbligatoria nel corso dell'emergenza Covid-19: riconoscimento di un BONUS a carico del bilancio comunale pari al 50% della TA.RI. dovuta per l'annualità 2020, da ottenere dietro presentazione di apposita richiesta.

Qualora le stesse attività economiche siano assoggettate al pagamento della TA.RI. per un importo complessivo annuale inferiore ad € 50,00, il BONUS consisterà nel totale azzeramento della tassa (riduzione del 100%).

3. *DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Imposta ad effettuare l'applicazione del suddetto BONUS direttamente all'emissione dell'avviso di pagamento, nonché all'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente deliberato, ivi compresa l'emanazione dell'Avviso Pubblico per l'accesso all'agevolazione di cui trattasi;*

4. *DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente deliberazione, stimata in euro 8.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo 1496 "Emergenza COVID" del bilancio di previsione 2020/2022;*

...omissis....

RILEVATO che il Consiglio Comunale è competente ad intervenire, con misure non previste nel regolamento, disciplinando con norme regolamentari le riduzioni nei confronti delle utenze non domestiche al fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività delle stesse a ciò costrette dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, stante l'eccezionalità delle misure stesse.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 25.05.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e della delibera n.5 del 25.05.2020 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP semplificato 2020/2022 e relativi allegati:

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, in atti al n.6382 di protocollo del 26.09.2020;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

SENTITO il Sindaco che illustra ai presenti la proposta in approvazione;
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN MODO PALESE

DELIBERA

1. Quanto premesso forma parte integrante del presente dispositivo:
2. di confermare, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa, *la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.) come già approvata da questo Consiglio con deliberazione n.16/2014*, come da testo estrapolato dalla stessa ed allegato alla presente deliberazione composto da 39 articoli (**allegato A al presente provvedimento**), come modificato con deliberazioni proprie n.12/2015, n.2/2018 e n.3/2019, il cui contenuto, indicato in premessa, qui s'intende trascritto per relationem ed approvato e confermato ;
3. di confermare le tariffe già stabilite, per il corrente anno 2020, con precedente atto proprio n.2/2020, salva revisione, entro il 31.12.2020, del Piano Economico Finanziario adeguato ai nuovi criteri stabiliti dall'ARERA, con salvezza di eventuale conguaglio con le modalità consentite dalla legge;
4. di prendere atto e fare proprie le agevolazioni tariffarie a sostegno delle attività interessate da sospensione per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 così come stabilite dall'ARERA con deliberazione n.158/2020/R/RIF del 05.05.2020;
5. di prendere atto ed approvare le agevolazioni tariffarie a sostegno delle attività interessate da sospensione per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 così come stabilite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.43/2020, il cui contenuto, riportato in premessa, qui s'intende integralmente trascritto per relationem;
6. il Responsabile dell'Imposta, nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario rag. Gaspari Federica, provvederà all'applicazione della stessa e delle relative esenzioni ed agevolazioni come sopra disposte;
7. di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
9. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Ulteriori riduzioni ed agevolazioni
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Poteri del Comune
- Art. 31. Accertamento
- Art. 32. Sanzioni
- Art. 33. Riscossione
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rimborsi
- Art. 36. Somme di modesto ammontare
- Art. 37. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Clausola di adeguamento

Allegati

all. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
- La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e pertinenze;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

1. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in

misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili.

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

3. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa è ridotta del 30%, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

Sono esclusi dalla applicazione della riduzione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso..

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- a) planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- b) copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- c) documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- d) copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- e) se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria

pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani ed approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. **La tariffa è determinata**, sulla base del Piano Finanziario, **con specifica deliberazione del Consiglio comunale**, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le

utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, escludendosi da tale computo i soli soggetti temporaneamente domiciliati presso altro Comune per motivi di studio, ove in tale Comune provvedano al pagamento della tassa: a tale scopo gli interessati dovranno presentare apposita comunicazione all'ufficio tributi alla quale dovrà allegarsi copia del pagamento TARI effettuato presso l'altro Comune .
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti . Il numero degli occupanti viene presunto in tre unità, pari alla media dei

componenti i nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), Case di Riposo o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è

applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

Salve le riduzioni di cui agli articoli che seguono, si applicano le sole riduzioni espressamente previste dalla legge.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Si applicano le sole riduzioni espressamente previste dalla legge.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione è fruibile qualora la percentuale di recupero sia maggiore del 15% e si applica sulla quota variabile della tariffa.
4. Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1.000 metri lineari calcolati su strada carrozzabile.

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed agevolazioni

1. Alla tariffa si applicano ulteriori riduzioni, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni occupate da nuclei familiari composti da almeno 3 persone e reddito complessivo ISEE non superiore ad euro 7.500,00: riduzione **del 20%**;
 - b) Utenze che praticano l'autocompostaggio domestico in modo continuativo: riduzione **del 10%**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50 % dell'intera tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. **I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R), via fax, in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al

soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, gli inviti di pagamento.
2. Il Comune stabilisce, unitamente alle tariffe, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.
5. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme

da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 6,00 euro per anno d'imposta

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano altresì gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate qualora l'importo complessivo sia superiore ad euro 2.500,00.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 704 della Legge 147 del 27/12/2014 e smi, è abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

ALLEGATO A

Categorie di utenze domestiche e non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1** del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Luca Pezzani

Il Segretario
F.to Dott. Enrico Equizi

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, il giorno 02-10-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, C. 1, T.U. 267/2000).
- E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 267/2000). Con lettera n. del .

Petritoli, li 02-10-2020,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Equizi

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2020.:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, c. 4, T.U. n. 267/2000);
- Viene affissa oggi all'Albo Pretorio Comunale, on line sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 124, c.2, del T.U. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Petritoli, li 02-10-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Equizi

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Petritoli, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Equizi
